

Unione Montana Valle Varaita

REGOLAMENTO per la RACCOLTA DI FLORA SPONTANEA E PRODOTTI DI SOTTOBOSCO

Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 Art. 32 (*Autorizzazioni in deroga*)

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 10 luglio 2015

SOMMARIO

Art. 1 - Protezione della flora

Art. 2 - Piante officinali spontanee

Art. 3 - Prodotti del sottobosco

Art. 4 - Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco

Art. 5 - Autorizzazione in deroga

Art. 6 - Quantitativi

Art. 7 - Commercializzazione

Art.8 -Vigilanza

Art. 9 - Norme finali

Art. 1 - Protezione della flora

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 32/82 :

1. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti, nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, salvo quanto disposto **dall'art. 33 della L.32/82** , delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82 e che fa parte integrante del presente regolamento .
2. Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente e¹ consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei.
3. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate.
4. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.

Art. 2 - Piante officinali spontanee

Ai sensi dell'art 17 della L.R. 32/1982 :

La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al R.D. 26-5-1932, n. 772, non incluse nell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 15 della Legge regionale 32/1982. e' soggetta alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99, e viene autorizzata del Presidente dell'Unione Montana per il territorio di sua competenza, per le specie e le quantità indicate nell'allegato *'A".

Art. 3 - Prodotti del sottobosco

Ai sensi dell'art 19 della L.R. 32/1982 :

Ai fini della presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) i funghi epigei, anche non commestibili;
- b) i funghi ipogei (tartufi): e)
i muschi;
- d)le fragole;
- e) i lamponi;
- f) i mirtilli;
- g)le bacche di ginepro.

Art. 4 - Modalità di raccolta dei prodotti del sottobosco

1. E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora di cui all'art. 15 della L.R. 32/82 .
2. E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, nonché estirpare, tagliare o comunque danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro, compromettendone il normale sviluppo.
3. Il comma precedente non si applica nel caso di attività pastorizia e di interventi tesi al miglioramento produttivo dei pascoli montani.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco e' vietata dal tramonto alla levata del sole ad eccezione della raccolta dei tartufi.

Art. 5 - Autorizzazione in deroga

Ai sensi dell'art 32 della L.R. 32/1982 :

1. Il Presidente dell'Unione Montana o un suo delegato, qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, autorizza i residenti per i quali costituisca fonte di lavoro stagionale o di reddito, **la raccolta di flora spontanea di cui al 2° comma dell'art. 1 del presente regolamento, dei prodotti del sottobosco, esclusi i tartufi, di rane e di molluschi in quantitativi superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.** Per residenti devono intendersi anche i residenti nell'intero territorio dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Busca e Verzuolo
2. Le autorizzazioni alla raccolta vengono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità¹ annuale a partire dalla data del rilascio.
3. All'atto della domanda il richiedente dovrà autocertificare che :
 - La raccolta di flora spontanea e prodotti del sottobosco ai sensi dell'Art. 32 della L.R. 02/11/1982 n° 32 costituisce fonte di lavoro stagionale e di reddito.
 - Di essere residente in uno dei comuni dell'Unione Montana Valle Varaita
2. Il beneficiario dell'autorizzazione è tenuto ad osservare rigidamente i quantitativi giornalieri e annuali di raccolta indicati sulla autorizzazione rilasciata.
3. La autorizzazione deve essere esibita al personale di vigilanza il quale può procedere al ritiro della autorizzazione nel caso non vengano rispettate le norme di raccolta.
4. La raccolta di frutti e parti aeree delle piante deve essere eseguita in modo idoneo al fine di non determinare ferite o danneggiamenti alla pianta al fine di prevenire un ostacolo alla normale attività fisiologica della stessa.
5. Il raccolto deve essere conforme a quanto richiesto dal mercato pertanto deve essere ricercata una uniformità qualitativa della specie raccolta anche in riferimento ad aspetti sanitari (pulizia , stoccaggio e trasporto con mezzi idonei)
6. L'autorizzazione alla raccolta erbe spontanee e prodotti di sottobosco viene rilasciata per le specie sotto indicate (i kg. sono intesi come prodotto fresco).

Art. 6 - quantitativi

Di seguito vengono indicati i quantitativi di prodotto fresco prelevabili giornalmente delle specie più comunemente oggetto di richiesta in deroga . Per il mirtillo viene anche indicato il quantitativo massimo prelevabile ad anno solare .

• MIRTILLO	Kg 20 giornalieri -massimo annuale Kg 200
• LAMPONE	Kg. 10
• GENZIANELLE (Campestris.ciliata e Acaulis)	Kg. 2
• ACHEMILLE (Tutte le specie)	Kg. 5
• RADICE di GENZIANA (Genziana lutea)	Kg. 10
• VIOLA esclusa Viola Cenisia	Kg. 3
• ACHILLEA NANA-MOSCATA-ERBA ROTA	Kg. 1
• RADICE IMPERATORIA (Peucedanum spp.)	Kg: 10
• GENEPEY (Artemisia genepy)	Kg. 0,5
• ARNICA (Arnica montana L)	Kg. 2

I quantitativi di raccolta inseriti nel presente regolamento possono subire variazioni a seconda dell'andamento stagionale o a seguito di alterazioni dell'equilibrio dell'ecosistema . Tali variazioni saranno valutate in concerto con le competenti stazioni del Corpo Forestale . Per le specie non presenti nell'elenco di cui al punto precedente . i quantitativi prelevabili saranno indicati in conceno con le competenti stazioni del Corpo Forestale dello Stato .

Art. 7 - Commercializzazione

Ai sensi dell'art. 33 della L.R. 32/82 s.m.i.

1. E' consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonché da giardini ed orti botanici.
2. Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
3. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui **all'art. 32 della L.R. 32/82** , nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione .

Art.8 -Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza della Legge 32/1982 e l'accertamento delle sanzioni relative sono affidate al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, ed alle guardie ecologiche volontarie.

Art. 9 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme nazionali e regionali in materia (L. 06/01/1931. n.99 - R.D 26/05/1932. n.772 - L.R. 2/11/1982. n.32).